



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente relatore
dott. ANGELO MAMBRIANI	Giudice
dott. ALESSANDRA DAL MORO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. promossa da:

I **FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSO**
qui rappresentato da I G I SGR quale gestore del fondo
(C.F.), con il patrocinio degli avvocati L F , F C , S
B (), elettivamente domiciliato in
presso i difensori (studio legale C);

ATTORE

contro

M SPA (C.F.), con il patrocinio degli avvocati M L , M
G e F P F (), elettivamente domiciliata in
presso i difensori;

W. B (C.F.), con il patrocinio degli avvocati V
U e P D. C D V , entrambi del foro di , nonchè
dell'avv. A Q () del foro di , elettivamente
domiciliato in presso lo studio U associazione
professionale;

G V B (C.F.), con il patrocinio degli avvocati
V U e P D. C D. V , entrambi del foro di ,
nonchè dell'avv. A Q () del foro di ,
elettivamente domiciliato in presso lo studio U
associazione professionale;

A B (C.F.), con il patrocinio degli avvocati G
B e I L , entrambi del foro di , nonchè dell'avv. S.
B del foro di , elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. B. (studio R ER);

R G Z (C.F.), con il patrocinio degli avvocati
C e G S , entrambi del foro di , nonchè dell'avv. A
C del foro di , elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. C ;

D F M (C.F.), con il patrocinio degli avvocati
C D'U e F D'U , elettivamente domiciliato in
presso i difensori;

P L (C.F.)

e
D M (C.F.), entrambi con il patrocinio degli avvocati
C e G S , del foro di , nonchè dell'avv. A C
del foro di , ed entrambi elettivamente domiciliati in
presso il difensore avv. C ;

G G (C.F.), con il patrocinio dell'avv. G
A del foro de e dell'avv. M D , elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. D ;

GI GU (C.F.), con il patrocinio dell'avv. E G
del foro di e dell'avv. E R del foro di , elettivamente
domiciliato in presso l'avv. V A ;

F F (C.F.), con il patrocinio dell'avv. B
B del foro di e dell'avv. LUCA ZITIELLO, elettivamente domiciliato in
CORSO PORTA VITTORIA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO;

CONVENUTI

A G C & S AG (C.F.), con il patrocinio
dell'avv. R B , elettivamente domiciliata in
presso il difensore;

TERZA CHIAMATA

J II LP,
J II (AI) LP,
J II GP FUND LLC, tutte e tre con sede legale in California e qui
rappresentate da J II LLC, con sede in Delaware;
J MBFG H LLC, con sede in Delaware;
tutte con il patrocinio degli avvocati C V , S B e A
V e tutte elettivamente domiciliate in
presso i difensori (studio legale G , O , G & Partners);

INTERVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per la parte attrice:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

nel merito:

- accertare che le condotte tenute da tutti o da una parte dei convenuti, come meglio descritte in atti, si configurano quali fatti illeciti e fonte di responsabilità sulla scorta di tutti o di parte dei titoli e delle norme ivi richiamate, ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che il Tribunale adito riterrà di applicare;

- per l'effetto, condannare tutti o parte dei convenuti in solido, ovvero, ove ritenuto, tutti o parte dei convenuti, in misura corrispondente alla propria porzione di responsabilità, a risarcire al Fondo I ; rappresentato da I SGR, il danno derivante dalle condotte descritte in narrativa nella misura complessiva di Euro 4.998.409,20 o nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria;

in via istruttoria:

-qualora il Tribunale di Milano ritenesse di disporre la consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla veridicità/falsità del bilancio della M B F G S.p.A. al 31/12/2007 si chiede che al consulente sia richiesto di estendere l'analisi (i) alla perizia del Dott. F del 2 agosto 2008, evidenziando gli errori valutativi ivi commessi e (ii) alla relazione semestrale al 30/6/2008 di M B F G S.p.A., evidenziando gli errori di contabilizzazione ivi commessi.

in ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre all'I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario ex art. 14 T.P. "

per la convenuta M SPA:

"M S.p.a. dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove ex adverso formulande e confida nell'accoglimento delle seguenti

conclusioni

voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, anche istruttoria, nonchè previ gli opportuni accertamenti e le conseguenti declaratorie del caso anche in ordine alla natura dell'operazione per cui è causa e ai relativi profili di illegittimità, e comunque ai profili di legittimazione, interesse ad agire e titolarità del diritto azionato, anche quali condizioni di proponibilità dell'azione,

- **in via preliminare di rito**, previo l'accertamento dell'intervenuto accordo transattivo in data 2 dicembre 2012 (di cui si allegano proposta e accettazione come doc.65), in forza del quale A A Fund (SPC) Ltd. Ap Sp ha "rinuncia(to) irrevocabilmente, in via transattiva, alle domande svolte nei confronti di M nell'ambito del giudizio n. R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Milano con riferimento alla quota di responsabilità addebitabile alla medesima M , a spese compensate", a fronte del riconoscimento dell'importo complessivo e omnicomprensivo di € 13.500,00, accertarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere e, previa se del caso la separazione della causa pendente tra A A Fund (SPC) Ltd. Ap Sp e M S.p.a., dichiararsi l'estinzione del processo promosso da A A Fund (SPC) Ltd. Ap Sp nei confronti di M S.p.a.;
- **in via principale**, dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande proposte avverso M s.p.a. in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate nell'an come nel quantum, per le ragioni esposte in atti;
- **in via subordinata**, accertare l'assorbente concorso di responsabilità dei danneggiati e, per l'effetto, respingersi le domande proposte dalle controparti nei confronti di M s.p.a.;

- in via gradatamente subordinata: anche per la denegata ipotesi in cui si ravvisino profili di responsabilità in capo a M s.p.a., accertare e dichiarare la concorrente responsabilità delle controparti, azzerando e/o riducendo, anche in via equitativa, l'entità dell'indennizzo a carico di M in misura corrispondente all'incidenza causale delle condotte delle controparti, ex art.1227, 1° e 2° comma, c.c.;
- ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accolte, anche solo in parte, le domande avversarie nei confronti di M s.p.a., e nel parimenti denegato caso in cui il Tribunale ritenesse sussistere il vincolo di solidarietà fra M s.p.a. e altri convenuti, accertare e dichiarare l'eventuale quota di responsabilità di ciascuno di questi ultimi nei confronti di M s.p.a. e conseguentemente limitare l'eventuale condanna di M s.p.a. in proporzione all'apporto causale ad essa addebitato.
- in ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque respingere ogni domanda dei chiamanti, per le ragioni dedotte.

Con rifusione delle spese e degli onorari di ogni fase del giudizio, oltre Iva, Cpa e accessori come per legge."

per il convenuto G :

"Voglia il Tribunale Ill.mo

Preliminarmente

DICHIARARE la estinzione del processo limitatamente al rapporto con la intervenuta in causa A A Fund (SPC) Ltd. Ap sp stante la intervenuta dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e alla domanda formalmente espressa dalla stessa nei confronti del dott. G G , il quale altrettanto formalmente ha espresso rituale accettazione, con intervenuto accordo sulle spese;

DICHIARARE conseguentemente la estinzione del processo limitatamente alla chiamata in causa per la richiesta di manleva e garanzia formulata dal dott. G , rispetto alla domanda di A A Fund (SPC) Ltd. Ap sp, nei confronti di A G C & S AG, stante la espressa rinuncia a tale capo di domanda debitamente accettata, con intervenuto accordo sulle spese.

In via principale, quanto alle altre parti non rinunciatarie,

RIGETTARE ogni avversaria domanda in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;

In subordine, e sempre quanto alle parti non rinunciatarie,

nella denegata e non creduta ipotesi che le pretese avversarie fossero ritenute in tutto o in parte meritevoli di accoglimento,

dichiarare tenuta e conseguentemente condannare A G C & S AG, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e manlevare il dott. G G.

Vinte le spese."

per il convenuto R G Z :

"Respingersi le domande tutte svolte dalla società attrice e dalle società intervenute nei confronti del convenuto con l'atto introduttivo del giudizio e con gli atti di intervento perchè totalmente infondate;

In via subordinata e nella denegata ipotesi che le domande avversarie venissero accolte in tutto o in parte, condannare A G C & S AG -Rappresentanza generale per l'Italia- in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere sollevato ed indenne il convenuto dalle pretese dell'attrice e delle società intervenute;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari."

per i convenuti P L e D M :

"Respingersi le domande tutte svolte dalla società attrice e dalle società intervenute nei confronti dei convenuti con l'atto introduttivo del giudizio e con gli atti di intervento perchè totalmente infondate;

In via subordinata e nella denegata ipotesi che le domande avversarie venissero accolte in tutto o in parte, condannare A G C & S AG -Rappresentanza generale per l'Italia- in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere sollevati ed indenni i convenuti dalle pretese dell'attrice e delle società intervenute;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari"

per il convenuto GU :

"Il Dott. Gi Gu dichiara di non accettare il contraddittorio su eccezioni e domande nuove eventualmente proposte e così precisa le proprie conclusioni:

Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis,

IN VIA PRELIMINARE

DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva e/o titolo e/o capacità, processuale e/o d'agire, e/o la carenza di titolarità del rapporto in capo all'attore e agli intervenuti;

DICHIARARE la nullità delle domande formulate dall'attore e dagli intervenuti nei confronti del Dott. Gi Gu , essendone assolutamente incerto ed indeterminato l'oggetto e le ragioni di fatto e di diritto;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

RIGETTARE le domande dell'attore e degli intervenuti e, comunque, tutte le domande da chiunque proposte nei confronti del Dott. Gi Gu , perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provate

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi di accoglimento, seppure parziale, delle domande proposte dall'attore e dall'intervenuto J. II LP e della conseguente condanna dei convenuti,

DICHIARARE l'insussistenza del vincolo di solidarietà tra i convenuti;

ACCERTARE le reali responsabilità di ciascun convenuto, il concorso di colpa dell'attore e dell'intervenuto J II LP e, per l'effetto,

RIDURRE la pretesa attorea in misura corrispondente alla porzione di responsabilità propria del Dott. Gi Gu , tenendo peraltro conto del concorso di colpa dell'attore e degli intervenuti ex art. 1227 c.c., e, comunque,

DICHIARARE tenuta e conseguentemente CONDANNARE A G. C. & S. AG - Sede Secondaria di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire ai convenuti tutti i danni dai medesimi subiti per l'effetto di tale pronuncia.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 depositata in data 10.05.2011, e, pertanto, si chiede di intimare a M. B. F. G. S.p.A., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la produzione dei contratti di lavoro dei signori Dott. A. O., Dott. D. B., Dott.ssa F. M., Dott. M. D'A., Dott. D. P. e Dott. U. S.

Sempre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. si chiede di intimare a M. B. F. G. S.p.A. l'esibizione degli incarichi professionali conferiti a C. M. S.p.A. e a K. Advisor, nonché le fatture e/o le note relative al compenso per tali incarichi corrisposto e/o pattuito.

Si richiede poi ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli preceduti da "Vero che":

1) *Nel periodo 2006 -2009 il Dott. Gi. Gu. si è fatto promotore, anche presso la direzione del personale, dell'assunzione, nell'ambito della struttura amministrativa della M. B. F. G. dei signori Dott. A. O., Dott. D. B., Dott.ssa F. M., Dott. M. D'A., Dott. D. P. e Dott. U. S. ?*

2) *Nel gennaio 2007 ha intrattenuto rapporti diretti con il Dott. Gi. Gu. nella fase antecedente il conferimento d'incarico, poi assegnato, a C. M. S.p.A.?*

3) *Nel luglio 2008 ha intrattenuto rapporti diretti con il Dott. Gi. Gu. nella fase antecedente il conferimento d'incarico, poi assegnato, a K. Advisor?*

Si indicano come testimoni relativamente al capitolo 1) la Dott.ssa Do. Mo., al capitolo 2) il Dott. L. P. e il Dott. G. P. e al capitolo 3) il Dott. M. G.

La presente difesa insiste, altresì, per l'accoglimento dei mezzi istruttori formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 depositata in data 01.06.2011, e, pertanto, letti i capitoli di prova da 15) a 20) dedotti dalla difesa del Dott. Fe. Mo., richiede l'ammissione dei seguenti capitoli preceduti da "Vero che":

1) *A partire dal 2001 la bozza dei bilanci di esercizio di MBFG e dei bilanci consolidati venivano redatte, al termine di confronti con il Dott. G. B., dalla signora R. N. e dai responsabili del consolidato sig.ri P. B., M. D'A. e D. P. ?*

2) *In particolare, la signora R. N. e i responsabili del bilancio consolidato, sig.ri P. B., M. D'A. e D. P., in sede di redazione delle prime bozze di progetto di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato, prima di sottoporle al Dott. Gi. Gu., si coordinavano e si riferivano al Dott. G. B. ?*

3) *Il Dott. G. B. entrava nel merito di ogni singola posta di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato, sia di stato patrimoniale che di economico conto?*

4) *Il Dott. G. B. stabiliva la percentuale dei risconti, cioè dei costi sostenuti in un periodo sospesi e attribuiti al periodo successivo nel quale si generavano i relativi ricavi?*

5) *Il Dott. G. B. dava indicazioni alla signora R. N. sugli overhead, cioè i costi indiretti che andavano ad impattare sul valore di magazzino della società?*

6) I revisori, signori M. D'A. prima, C. Z. e A. F. poi, chiedevano direttamente, nell'esercizio della loro attività di revisione contabile continuativa, direttamente alla signora R. N. informazioni direttamente sul bilancio di esercizio?

7) Il collegio sindacale chiedeva direttamente alla signora R. N. informazioni sul bilancio d'esercizio, sia in fase di redazione che di ultimazione del medesimo?

8) Anche in occasione del bilancio al 31 dicembre 2007, venne seguito l'iter di cui ai capitoli da 2 a 7 che precedono?

9) Anche per la redazione della relazione trimestrale al marzo 2008 e la relazione semestrale al giugno 2008, venne seguito l'iter formativo di cui ai capitoli da 2 a 7 che precedono?

Si indicano come testi i sig.ri R. N. (capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), P. B. (capitolo 2), M. D'A. (capitoli 2, 3, 8 e 9), D. P. (capitolo 2), C. Z. (capitolo 1 e 6) e A. F. (capitolo 1 e 6).

Si chiede altresì di essere ammesso alla prova contraria sui capitoli di prova 10) e 11) formulati nella memoria istruttoria dalla difesa di A. B. con i seguenti testi: C. B. S., C. R., G. P., E. S., M. G., M. M., F. C. e R. N.

Inoltre si domanda l'ammissione dei seguenti ulteriori capitoli di prova preceduti da "Vero che":

1) La signora C. B. S., tra il 2000 e il 2009, si occupava dei rapporti con gli investitori istituzionali e privati e con gli analisti coordinandosi direttamente con il Dott. G. B. ?

2) Durante i Road show organizzati con gli investitori e con le banche d'investimento nel periodo compreso tra il 2001 e il 2009 erano sempre presenti il Dott. G. B. e la sig.ra C. B. S. ?

3) La signora C. B. S., a partire dal 2001 ed in ragione di marcate diversità di vedute scambiate con il Dott. Gi. Gu., smise di avere rapporti con quest'ultimo - mentre continuava a mantenerli con tutti gli altri esponenti aziendali del gruppo da cui attingeva informazioni - e a seguito di tali divergenze la signora B. e Gu. non si rivolgevano nemmeno più la parola, circostanza assolutamente notoria in azienda e fuori?

4) A seguito di tali marcate diversità di vedute la signora C. B. S., nel 2004, ottenne dal Dott. G. B. l'autorizzazione a fare in modo che il Dott. Gi. Gu. non avesse più alcun tipo di rapporto, neppure di carattere sporadico come talora accaduto, con gli investitori privati ed istituzionali e gli analisti finanziari?

5) Nel 2003 la signora C. B. S. chiese ed ottenne al Dott. G. B. che l'Ufficio Investor Relations e Corporate Strategy assumesse almeno 2 persone qualificate e con esperienza finanziaria, le quali potessero supportarla nella sua attività di Investor Relator e Corporate Strategy con investitori privati ed istituzionali ed analisti finanziari?

6) La signora C. B. S. era il punto di riferimento di investitori privati ed istituzionali ed analisti finanziari di tutta la comunità finanziaria italiana ed estera accentrando su di sé ogni relativa attività?

Si indicano come testi i sig.ri C. B. S. (capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6), C. R. (capitoli 1, 2, 3, 4 e 6), G. P. (capitoli 1, 2, 3, 4 e 6), E. S. (capitoli 1, 2, 3, 4 e 6), M. G. (capitoli 1, 2, 3, 4 e 6) M. M. (capitoli 1, 2, 3, 4 e 6), L. R. (capitoli 1, 2, 3, 4 e 6) e R. N. (capitolo 5).

Il Dott. Gu chiede peraltro di essere ammesso alla prova contraria sul capitolo di prova n. 6 formulato dalla difesa del Dott. F nella memoria istruttoria, qualora il predetto capitolo dovesse essere ritenuto ammissibile e rilevante, indicando i seguenti testi: M R G e Avv. B B₁, G C. ed E P.

Richiamate tutte le pregresse difese, il Dott. Gi Gu, contestata ogni avversaria deduzione, si oppone ai mezzi di prova costituendi richiesti dalle altre parti del presente giudizio e, in subordine, chiede di sentire ammettere le proprie istanze istruttorie dedotte, senza voler invertire l'onere della prova, e per solo scrupolo di completezza difensiva."

**per i convenuti W B , G V B ,
A B , D F M , F
F :**

come da fogli depositati all'udienza del 16.1.2012 e inseriti nel fascicolo d'ufficio.

per la terza chiamata:

"Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in via gradata:

- dare atto della rinuncia delle domande di manleva svolte dai convenuti sigg.ri G₁ G₂, P L, D M₁, G R Z, Gi Gu, D F₁ M e A B nei confronti di A per le domande svolte nei loro confronti da parte del terzo intervenuto Fondo denominato A A. Fund (SPC) Ltd. Ap Sp per effetto della rinuncia delle -e limitatamente alle - domande svolte nei confronti di tali soggetti da parte del terzo intervenuto Fondo denominato A A. Fund (SPC) Ltd. Ap Sp e per l'effetto compensare le spese tra detti convenuti ed A relativamente a tali domande;

- respingere in ogni caso le domande formulate dai Fondi (attore e intervenuti) nei confronti dei convenuti che hanno chiamato in giudizio A in quanto infondate in fatto e in diritto e quindi mandare assolta A dalle domande di questi;

-- nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dai Fondi (attore e intervenuti) - o da qualunque altro soggetto - nei confronti dei convenuti chiamanti, dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo ad A in forza delle previsioni di polizza e di legge, compresi gli artt. 1898, 1892, 1893 e 1894 c.c. e conseguentemente respingere le domande svolte nei confronti di A ;

- nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse comunque l'esistenza di un obbligo di indennizzo o manleva a carico di A in favore di uno o più dei convenuti chiamanti, accertare e dichiarare la quota di responsabilità personale di ciascuno di essi, anche in rapporto con quella degli altri convenuti che fossero ritenuti responsabili in via solidale con essi e, conseguentemente, limitare comunque tale obbligo indennitario di A all'importo corrispondente alla mera quota di responsabilità personale di pertinenza di ciascuno di essi (a prescindere da qualsiasi sua responsabilità solidale con altri soggetti convenuti in giudizio), se del caso anche secondo equità;

- ridurre l'obbligo indennitario e la relativa eventuale condanna di A deducendo la franchigia prevista dalla polizza e, in ogni caso, contenendolo entro il limite del massimale disponibile in base alla polizza applicabile e comunque in eccesso rispetto ad altre eventuali coperture.

Ferma restando la compensazione delle spese tra A ed i convenuti sigg.ri P L, D M₁, G R Z, Gi Gu, D F₁ M e A B per le

domande da essi svolte contro allianz per effetto di quelle svolte nei loro confronti da parte del terzo intervenuto Fondo denominato A A Fund (SPC) Ltd. Ap Sp, con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e chiedere mezzi istruttori."

per le intervenute:

"Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione disattesa e respinta, così giudicare:

Nel merito:

- **accertare e dichiarare** che le condotte tenute da tutti i Convenuti, come descritte in narrativa, si configurano quali fatti illeciti e fonte di responsabilità degli stessi;
- **per l'effetto, condannare** i Convenuti, in solido tra loro, ovvero in misura corrispondente alla propria porzione di responsabilità, a risarcire a J. II LP, J. II (AI) LP e J. II GP Fund LLC, qui rappresentate da J. II LLC, nonché a J. MBFG H LLC, il danno derivante dalle condotte descritte in narrativa nella misura complessiva non inferiore ad Euro 1.999.363,68 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria;
- **rigettare** tutte le domande, eccezioni, istanze, anche istruttorie, e conclusioni delle controparti convenute e della terza chiamata in causa, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni in atti.

In via istruttoria:

- **ammettere l'interrogatorio formale** del Sig. G. B , nonché la **prova per testimoni**, sui seguenti capitoli di prova:
 1. "Vero che nel 2007/2008 il Sig. E M , avendo rapporti con la famiglia B , in quanto consulente di L. Pe , metteva in contatto M B F G S.p.A., nella persona del Sig. G B , con i Fondi JHIP, nella persona del Sig. J H H (amministratore del Fondo JHIP che nel 2007 aveva acquisito L Pe)".
 2. "Vero che, a seguito del contatto di cui al capitolo che precede, nacque una collaborazione commerciale per la quale M B F G S.p.A. divenne licenziataria per la produzione e vendita di capi di abbigliamento prêt-à-porter a marchio L Pe ".
 3. "Vero che a seguito del rapporto commerciale instauratosi tra M. B F. G S.p.A. e L. Pe , si sviluppò anche un rapporto personale tra i Sigg.ri J. H H e G B. ".
 4. "Vero che nel giugno/luglio 2008 il Sig. G B , anche per il tramite e alla presenza del Sig. E M , proponeva al Sig. J. H H l'investimento oggetto di causa".
 5. "Vero che l'investimento proposto dal Sig. G B al Sig. J. H H , negli incontri a cui il Sig. E M ha assistito e nella corrispondenza intercorsa tra i Sigg.ri J. H H e G B , aveva ad oggetto la partecipazione dei Fondi JHIP al lancio di un'offerta pubblica di acquisto su n. 4.486.154 azioni di M B F G S.p.A., pari al 15% del capitale sociale, al prezzo di Euro 17,50 per azione tramite, il veicolo M. B F H S.r.l.".

6. *“Vero che nei contatti susseguenti a tale proposta, a cui il Sig. E. M. ha assistito, il Sig. G. B. ha presentato l’investimento al Sig. J. H. H. come una opportunità di investimento finanziario in un titolo il cui effettivo valore era già superiore al suo corso di borsa dell’epoca, e destinato quindi a rivalutarsi significativamente rispetto al prezzo offerto nell’OPA per cui è causa”.*
 7. *“Vero che, allo scopo di verificare la prospettazione del plusvalore insito nell’investimento proposto, nel periodo antecedente la firma del Framework Agreement in data 8 agosto 2008 (doc. 44 Atto di citazione IGI), il Sig. J. H. H. è stato invitato dal Sig. G. B. a verificare la documentazione contabile di M. B. F. G. S.p.A., segnatamente il “Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007” e la “Relazione trimestrale al 31 marzo 2008” di M. B. F. G. S.p.A.”.*
 8. *“Vero che nel corso degli incontri a cui il Sig. E. M. ha assistito, e nella corrispondenza intercorsa tra i Sigg.ri J. H. H. e G. B., il Sig. G. B. prospettava l’investimento di cui ai capitoli che precedono consegnando al Sig. J. H. H. il “Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007” e la “Relazione trimestrale al 31 marzo 2008” di M. B. F. G. S.p.A. (cfr. docc. 21 e 23 IGI)”.*
 9. *“Vero che nel corso degli incontri a cui il Sig. E. M. ha assistito, e nella corrispondenza intercorsa tra i Sigg.ri J. H. H. e G. B., il Sig. G. B. prospettava l’investimento di cui ai capitoli che precedono illustrando al Sig. J. H. H. e con quest’ultimo esaminando e discutendo il contenuto del “Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007” e della “Relazione trimestrale al 31 marzo 2008” di M. B. F. G. S.p.A. (cfr. docc. 21 e 23 IGI)”.*
 10. *“Vero che nel corso degli incontri a cui il Sig. E. M. ha assistito, e nella corrispondenza intercorsa tra i Sigg.ri J. H. H. e G. B., il Sig. G. B., in aggiunta all’invito a valutare i documenti contabili di cui ai capitoli che precedono, forniva al Sig. H. ulteriori rassicurazioni di carattere contabile in merito alla remuneratività dell’investimento di cui ai capitoli che precedono”.*
 11. *“Vero che il Sig. J. H. H. a seguito delle valutazioni del contenuto del “Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007” e della “Relazione trimestrale al 31 marzo 2008” di M. B. F. G. S.p.A., e a seguito delle rassicurazioni di carattere contabile fornite dal Sig. G. B., si indusse e dichiarò di volersi vincolare all’investimento”.*
- Si indica quale testimone, su tutti i capitoli di prova sopra indicati, nonché a prova contraria: il Dott. E. M., residente in .
 - Ancora in via istruttoria:
 - disporre l’acquisizione d’ufficio della perizia tecnica contabile svolta dal consulente incaricato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, Rag. G. D. P., nel procedimento penale (N. R.G.N.R.; N. R.G.G.I.P.); nonché delle ulteriori perizie contabili effettuate nell’ambito del citato procedimento penale, quali quelle redatte dai consulenti dottori R. e A.;
 - in subordine: ordinare l’esibizione dei medesimi documenti di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c.;
 - in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di provvedere all’acquisizione d’ufficio ovvero all’ordine di esibizione della perizia tecnica contabile e degli altri

documenti sopra menzionati, disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare, in particolare:

- *la non veridicità e/o la erroneità dei dati contenuti nel Bilancio di MBFG al 31.12.2007;*
- *la non veridicità e/o la erroneità dei dati contenuti nella Relazione trimestrale di MBFG al 31.3.2008;*
- *la non veridicità e/o la erroneità dei dati contenuti nella Relazione trimestrale di MBFG al 30.6.2008;*
- *la non veridicità e/o la erroneità dei dati contenuti della Perizia del Dott. F. in data 2.8.2008.*

In ogni caso:

- *con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre all'I.V.A., al C.P.A. e al rimborso forfettario ex art. 14 T.P."*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il FONDO attore, in citazione agendo tramite la dichiarata rappresentante I G
I SGR SPA quale suo gestore, ha svolto azione risarcitoria per essere stato indotto,

- sulla base della falsa rappresentazione patrimoniale, economica, contabile e finanziaria di MB F. G SPA (d'ora in avanti anche solo MBFG) emergente dal bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e dagli altri documenti contabili relativi al primo semestre 2008, nonché della perizia predisposta dal dr. F F ,

a partecipare

- tramite il veicolo MB F H SPA (d'ora in avanti anche solo MBFH), al lancio dell'OPA su azioni di MB F G SPA al prezzo di euro 17,50 per azione, prezzo a dire dell'attore "palesamente e dolosamente gonfiato", considerato lo stato di dissesto di MBFG già verificatosi alla data di lancio dell'OPA nell'agosto 2008.

L'attore ha citato in giudizio:

1. M SPA, società che ha svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato di MBFG al 31.12.2007, attestando la conformità del documento contabile alla legge e agli IFRS senza muovere alcun rilievo;
2. W. B , presidente del CdA di MBFG all'epoca dei fatti nonché soggetto controllante MBFG tramite MBFH e B D H N.V. (d'ora in avanti solo BDH);
3. G V B , amministratore delegato di MBFG;
4. A B , amministratore delegato di MBFG;
5. R G Z , amministratore indipendente e membro del comitato per il controllo interno di MBFG;
6. D F M , amministratore indipendente e membro del comitato per il controllo interno di MBFG;
7. P I , presidente del collegio sindacale di MBFG;
8. G G , membro del collegio sindacale di MBFG;
9. D. M , membro del collegio sindacale di MBFG;
10. GI GU , dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di MBFG ex art. 154 bis TUF;
11. F F , presidente del collegio sindacale di MBFG sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2006 ed autore della perizia ex art. 2465 cc (funzionale all'OPA) contenente (a dire dell'attore falsa) attestazione di un valore unitario delle azioni di MBFG pari ad € 19,36, quando invece già nell'agosto 2008 tali azioni avevano un valore irrisorio.

Il FONDO attore al riguardo:

- ha premesso che l'azione dolosa di cui esso sarebbe stato vittima "è stata agevolata dalla consuetudine di rapporti intercorrenti tra IGI SGR ed i membri della famiglia B " (cfr. pag.11 citazione), in particolare:

- o G B essendo stato
 - dal giugno 2007 all'11.5.2008 key manager del FONDO IGI I 4 gestito da IGI SGR,

- nonché, dall'aprile 2007 al 12.3.2008 membro del cda di IGI SGR;
 - il FONDO IGI I 4 essendo stato partecipato da BGI B.V., società di cui la famiglia B era azionista di maggioranza;
 - lo stesso FONDO attore essendo stato:
 - in passato socio di BDH,
 - e tutt'oggi detentore di una partecipazione di minoranza in B P H SPA;
- ha esposto quindi che:
- nel 2008 la situazione di MBFG è stata rappresentata come solida e promettente,
 - sia dal bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2007 approvato il 29.4.2008 (cfr pag.12 citazione, doc.21 attore ¹),
 - sia dalla relazione trimestrale al 31.3.2008 approvata dal cda (cfr. pag.21 citazione, doc.23 attore ²),
 - sia dai *report* di analisti finanziari redatti nel periodo maggio/settembre 2008 sulla scorta di informazioni fornite dal cda (cfr. pag.23 citazione, docc. 24/31 attore ³),
 - tale promettente contesto patrimoniale e finanziario di MBFG è stato esaltato nei contatti intercorsi, a partire dal luglio 2008, tra i B ed il FONDO attore (nonché i fondi J F e A A FUND pure coinvolti nelle trattative), contatti relativi alla partecipazione dei fondi ad un'offerta pubblica di acquisto del 15% del capitale di MBFG al prezzo unitario per azione di euro 17,50, operazione da realizzarsi attraverso la società veicolo MBFH, fino ad allora del tutto vuota e totalmente partecipata dai B, la quale avrebbe dovuto essere capitalizzata onde dotare la società delle risorse necessarie al pagamento del prezzo delle azioni oggetto dell'OPA e, quindi, lanciare l'OPA;
 - nello stesso periodo di inizio delle trattative con i fondi, sulla stampa specializzata sono trapelate notizie sul possibile lancio dell'OPA e MBFG ha divulgato comunicati relativi a rettifiche al bilancio consolidato 2007 (cfr. pag.25 citazione, docc. 37/40 attore), a dire dell'attore anch'esse fuorvianti in quanto destinate a ingenerare una impressione di massima trasparenza attraverso la evidenziazione di rettifiche al consolidato presentate come non incidenti sui risultati in particolare del bilancio di MBFG;
 - in tale contesto, "sviato dai dati patrimoniali e finanziari" pubblici, il FONDO attore (insieme agli altri fondi già citati) ha deciso di prendere parte all'OPA su MBFG in qualità di investitore e (futuro) socio della stessa tramite MBFH (cfr. pag.30 citazione), partecipazione realizzata attraverso una complessa operazione finanziaria incardinata:
 - sulla delibera di MBFH del 7.8.2008 (cfr.doc.42 attore),

¹ In particolare: MBFG presentava utile netto di 53,7 milioni di euro (p.7 bilancio 2007); il rischio di credito era indicato come "estremamente limitato" (pagg. 49/50 bilancio 2007).

² In particolare: "i risultati dei primi tre mesi del 2008 riconfermano il trend positivo" di MBFG (p.4 relazione); il rischio di credito era indicato come "estremamente limitato" (pagg. 49/50 bilancio 2007).

³ In particolare: tutti i rapporti finanziari ipotizzavano un "prezzo obiettivo" unitario del titolo MBFG compreso in una forbice tra 15,70 e 23,90 euro.

- sul contratto di finanziamento stipulato sempre il 7.8.2008 da MBFH con C. BANCA (cfr. doc.43 attore),
 - sulla Comunicazione OPA dell'8 agosto 2008 e sull'Accordo Quadro sottoscritto in pari data da W. , G e A B , da MBFH, nonché dalla SGR gestore del fondo attore e dagli altri fondi (docc. 48 e 44 attore),
 - atti tutti preceduti dal deposito il 2.8.2008 da parte del dr. F della già citata perizia ⁴ commissionatagli dalla famiglia B e da BDH relativa alla stima delle azioni di MBFG di proprietà di BDH,
- con versamento, in esecuzione di tali accordi, da parte del FONDO attore dell'importo di euro 4.998.409,20 nelle casse di MBFH (cfr. docc. 45 e 46 attore);
 - i risultati positivi di MBFG sono stati poi riproposti nella relazione semestrale al 30 giugno 2008 approvata il 28.8.2008 dal cda (cfr. pag.44 citazione, doc.50 attore) e sono risultati addirittura migliorati nella relazione trimestrale al 30 settembre 2008 approvata il 14.11.2008 dal cda (cfr. pag.47 citazione, doc.57 attore), iniziando invece ad incrinarsi solo a partire dal bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 approvato dall'assemblea il 30.4.2009 (cfr. pag.48 citazione, doc.58 attore ⁵), che costituisce l'*incipit* di una rappresentazione contabile via via sempre più disastrosa espressa in particolare dalle relazioni al 31.3.2009 e al 30.6.2009 nonché dal resoconto intermedio di gestione al 30.9.2009 (cfr. pagg. 58, 59 e 68 citazione, docc. 59, 60 e 61 attore);
 - il 31 agosto 2009 (cfr. doc.3 attore) Borsa Italiana ha disposto con effetto immediato la sospensione a tempo indeterminato della quotazione delle azioni di MBFG in quanto *"alla luce degli elementi disponibili, emerge un quadro di notevole incertezza in merito alla possibile evoluzione della situazione societaria, economica finanziaria e patrimoniale della società"*;
 - il 16.12.2009 l'assemblea straordinaria di MBFG ha preso atto della ingentissima perdita pari a euro 104,3 milioni, con erosione del capitale sociale al di sotto del minimo legale risultante dalla relazione al 30.9.2009 adottando al riguardo articolate delibere conseguenti (cfr. doc.10 attore);
 - l'11.2.2010 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di BDH (cfr. doc.18 attore);
 - il 25.2.2010 l'intero cda di MBFG si è dimesso, accertando la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (cfr. doc. 12 attore);
 - il 17 marzo 2010 il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato lo stato di insolvenza di MBFG ammettendola alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr. doc.13 attore);
 - il 9.4.2010 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di MBFH (cfr. doc.19bis attore);

➤ ha quindi sostenuto:

⁴ Cfr. doc.20 attore.

⁵ In particolare: la perdita netta consolidata viene indicata in 77,8 milioni di euro e la perdita di MBFG prima delle imposte in 63,8 milioni di euro, risultati negativi generati "principalmente dalle svalutazioni straordinarie operate nel corso dell'anno 2008 al lordo delle quali l'utile ante imposte risulta essere pari d euro 35,8 milioni (cfr. pag.4 bilancio).

- (cfr. pag. 70 citazione) che il precipitare in un solo anno (dall'agosto 2008 all'agosto 2009) della situazione patrimoniale di MBFG e del valore del relativo titolo azionario,
- in assenza di eventi straordinari nel periodo successivo al proprio investimento,
- va ricondotto necessariamente ad una situazione di crisi di MBFG risalente nel tempo e certamente anteriore all'agosto 2008, situazione dunque del tutto diversa da quella falsamente descritta dal bilancio al 31.12.2007,
- come del resto verificato dall'analisi di tale bilancio commissionata dal FONDO attore al dr. G D M (doc.63 attore), analisi comportanti rettifiche determinanti un risultato di bilancio di MBFG negativo per euro 25.830.000,00;
- che la responsabilità dei convenuti (cfr. pag.74 citazione) deriva, rispettivamente in ragione dei diversi ruoli ricoperti, ex artt. 2395 cc, 2407 cc, 164 TUF, 154bis TUF e/o, per tutti, ex art.2043 cc:
 - dalla dimostrata falsità del bilancio di MBFG al 31.12.2007, che i convenuti sopra elencati da 1 a 11 erano -in ragione dei rispettivi ruoli societari- tenuti a redigere e verificare secondo i criteri legali ai sensi degli articoli 2932 cc (per gli amministratori), 2403 cc (per i sindaci), 155, primo comma TUF (per la società di revisione contabile), 154bis TUF (per il dirigente GU)
 - nonché, per il F , in particolare dalla redazione della perizia di stima del valore unitario del titolo MBFG utilizzando il metodo dell'andamento delle quotazioni di borsa e accantonando altri metodi che gli avrebbero imposto verifiche dei dati reddituali e patrimoniali;
- che il danno subito da esso FONDO (cfr. pag.88 citazione) è pari all'importo di euro 4.998.409,20 (oltre interessi e rivalutazione),
- corrispondente alle somme versate a MBFH "andate irrimediabilmente perdute", posto che:
 - la fallita MBFH è debitrice di C BANCA per l'intero finanziamento ricevuto ai fini del pagamento di una parte del prezzo dell'OPA,
 - e possiede peraltro, quale unico asset, titoli azionari di MBFG, vale a dire di una società a sua volta insolvente,
 - la cui cessione a terzi potrebbe produrre ricavi da valutarsi senz'altro inferiori ai crediti di C BANCA (garantiti da pegno sulle azioni di MBFG),
 - sì che, in sostanza, nessuna probabilità di soddisfazione dei soci di MBFH rispetto ai loro versamenti può ipotizzarsi in relazione all'esito della distribuzione dell'attivo di MBFH ai creditori sociali;
- ha conclusivamente chiesto accertamento della illiceità della condotta dei convenuti con loro condanna in solido al risarcimento del danno in proprio favore, quantificato nella misura di euro 4.998.409,20, oltre interessi e rivalutazione.

Nel procedimento incardinato dall'attore sono intervenute,

- oltre ad A A FUND LTD AP SP, con sede nelle Isole Cayman, la quale ha poi rinunciato agli atti e alle domande, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio concernente i relativi rapporti processuali (cfr. verbale udienza 16.1.2012),

1. J II LP,

2. J II (AD) LP,
3. J II GP FUND LLC, queste tre tutte con sede legale in California e qui rappresentate da J. II LLC, con sede in Delaware, quale accomandataria delle prime due società e quale rappresentante legale incaricata della gestione della terza,
4. J MBFG H LLC, con sede in Delaware.

Le quattro intervenute (d'ora in avanti anche solo JHP) hanno rappresentato, con unica difesa:

- di essere, le prime tre, "fondi di Private Equity, costituiti ai sensi delle leggi dello stato del DELAWARE (USA) attivi da oltre trentacinque anni, con l'obiettivo specifico di favorire l'incremento del capitale azionario accompagnando la crescita delle imprese nel lungo periodo" come illustrato dal sito internet del gruppo JHP (cfr. doc.2),
- nonchè, la quarta, "società designata per la detenzione delle azioni di MBFH rappresentative dell'investimento in MBFG",

ed hanno quindi svolto azione risarcitoria nei confronti di tutti i convenuti per l'importo di euro 1.999.363,68 (pari a quanto dalle prime tre intervenute versato a MBFH in relazione all'OPA su MBFG), sulla base degli stessi presupposti del FONDO attore, che hanno ampiamente richiamato, aggiungendo a tale prospettazione:

- che nei loro confronti l'investimento corrispondente all'OPA era stato proposto direttamente da G B (ad esse noto per precedenti rapporti di partnership commerciale relativi al gruppo I PE) quale occasione particolarmente vantaggiosa e con offerta di una opzione put da parte della famiglia B , comportante impegno di BDH di riacquistare, a richiesta di JHP, le azioni di MBFH ricevute in corrispettivo dell'investimento, trascorsi due anni dallo stesso e ad un prezzo comprendente un margine equivalente ad un rendimento annuo garantito pari al 12% (cfr. pag.7 atto di intervento);
- che nei confronti di W. B e del figlio G è stato promosso procedimento penale per bancarotta in relazione al fallimento delle varie società del gruppo (BDH, MBFH, MBFG);
- che nei confronti degli stessi nonché di altri ex manager del gruppo è stato promosso altro procedimento penale con imputazioni, tra l'altro, di agiotaggio e ostacolo all'autorità di vigilanza, con riferimento, in particolare, alla vicenda dell'OPA qui in discussione.

I convenuti si sono tutti costituiti contestando le prospettazioni sia del FONDO attore (nelle comparse di risposta) sia delle società intervenute (in ulteriori comparse depositate in seguito agli interventi) nonchè, i convenuti ricoprenti ruoli di amministratore e di sindaco, svolgendo in via subordinata chiamate in garanzia, sulla base delle rispettive polizze, di A G C & S AG, anche quest'ultima poi costituitasi con plurime eccezioni. Taluni convenuti (M , A B , M , GU , F) hanno altresì svolto conclusioni subordinate nei confronti degli altri convenuti.

In particolare, tra le difese dei convenuti e della terza chiamata -spazianti da rilievi in fatto circa i rapporti del FONDO attore e la famiglia B , circa il carattere di investitore professionale del fondo attore, circa la irrilevanza probatoria della perizia D M e circa la posizione specifica dei vari convenuti a considerazioni in diritto quanto al titolo di responsabilità fatto valere dall'attore e dalle intervenute e quanto alla non configurabilità di nesso causale tra le condotte illustrate e il preteso danno, del quale è stato anche lamentato il carattere solo potenziale- vanno qui segnalate quelle attinenti:

- alla **non configurabilità di danno diretto ex art.2395 cc in capo all'attore ed alle intervenute**, la condotta degli amministratori di MBFG non risultando idonea a produrre un danno diretto in capo ai soci di MBFH, quali l'attore, le prime tre intervenute, poi, nemmeno risultando essere divenute socie di MBFH e l'ultima intervenuta risultandone socia senza aver effettuato alcun esborso (cfr. pagg. 27 e ss comparse W. e G B ; pagg. 15 e ss comparsa A B ; pag. 20 e ss comparsa M ; pagg. 5 e ss comparsa GU ; pagg. 22 e ss memoria in replica agli interventi depositata il 26.1.2011 da M ; pag. 5 comparsa di risposta A);
- allo **ius postulandi** dei difensori delle **intervenute** (cfr. pagg.15 memoria di risposta agli interventi depositata il 26.1.2011 da A B ; pagg. 21 e ss memoria in replica agli interventi depositata il 26.1.2011 da M ; pag.8 comparsa A);
- alla **incompetenza del Tribunale rispetto alla chiamata in garanzia, posta la clausola arbitrale** prevista dall'art.13 delle condizioni speciali della polizza azionata dai chiamanti (cfr. pag. 3 comparsa A).

Dopo la produzione in giudizio da parte delle **intervenute**, con memoria depositata l'11.2.2011 in replica alle eccezioni avversarie, di **ulteriore documentazione concernente la nomina dei difensori** con richiesta (all'udienza del 15.2.2011) di termine ex art.182 cpc per l'integrazione dei poteri di rappresentanza nel caso di ritenuta insufficienza di tale documentazione, le parti hanno poi ribadito le rispettive prospettazioni nelle memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma nei termini assegnati alla prima udienza, memorie nelle quali in particolare:

- i chiamanti hanno eccepito la **tardività della costituzione in giudizio della terza chiamata**, con conseguente **decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio**, tra le quali quella relativa alla clausola compromissoria negoziale, della quale è stata altresì dedotta la nullità;
- taluni convenuti hanno svolto **eccezioni preliminari relative all'azione svolta dal FONDO attore quale autonomo soggetto rappresentato in giudizio dalla SGR**, richiamando l'orientamento di cui a Cass. n.16605/2010 quanto alla carenza, in capo ai fondi comuni d'investimento, di un'autonoma soggettività giuridica, con conseguente legittimazione della sola società promotrice o di gestione, in proprio e non quale rappresentante del FONDO, a far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia, patrimonio la cui titolarità formale va riferita appunto alla SGR (cfr. pagg. 3 e ss terza memoria M ; pagg. 432 e ss terza memoria M ; pagg. 2 e ss terza memoria F);
- le parti hanno svolto articolate richieste istruttorie.

Il 2.8.2011 il g.i. ha quindi provveduto sulle richieste delle parti fissando udienza per la precisazione delle conclusioni con ordinanza così motivata:

"ritenuto che:

- *quanto alla validità delle procure alle liti rilasciate dai soggetti intervenuti.....,*
- *non appare, allo stato, necessaria, alcuna attività integrativa ex art.182 cpc, considerate in particolare le produzioni eseguite dai primi quattro di tali soggetti con la memoria depositata l'11.2.2011 e dal quinto all'udienza del 15.2.2011;*

rilevato poi che il contraddittorio fin qui svolto ha evidenziato una serie di questioni preliminari potenzialmente dirimenti la lite, relative, tra l'altro, in particolare:

- *per diversi profili, alla legittimazione ad agire in capo all'attore ed ai soggetti intervenuti,*
- *nonchè alla risarcibilità ex art.2395 cc del danno lamentato da attore e intervenuti;*

rilevato che la causa rientra tra quelle la cui decisione è riservata al collegio ex art.50bis cpc, primo comma n.5;

ritenuto quindi opportuno procedere ex art.187 cpc secondo e terzo comma, rimettendo la causa al collegio per la decisione;"

Precisate quindi dalle parti le conclusioni all'udienza del 16.1.2012, le difese hanno depositato comparse conclusionali e repliche, deposito all'esito del quale si è tenuta il **21.6.2012 udienza di discussione collegiale** come richiesto dalla parte attrice ex art.275 cpc, udienza nella quale si è così proceduto:

"Il Tribunale sottopone alle difese la questione rilevabile d'ufficio relativa alla qualificazione giuridica della azione svolta da parte attrice come azione direttamente pertinente alla SGR e alla conseguente necessità di regolarizzazione della procura alle liti ex art. 182 c.p.c., tale procura essendo stata rilasciata spendendo il nome del FONDO IGI.

Le difese dei convenuti sottolineano che la qualificazione giuridica della domanda di parte attrice non può andare ultra petita e che l'operazione ermeneutica prospettata dal Tribunale appare scontrarsi con il tenore dell'atto di citazione oltre che della procura.

Parte attrice ribadisce le proprie difese quanto alla soggettività del FONDO si rimette comunque alla decisione del Tribunale quanto alla eventuale necessità di regolarizzazione della procura.

Il Tribunale

ritenuto che la qualificazione della domanda di parte attrice quale domanda pertinente (non al FONDO IGI ma) alla SGR che ha rilasciato il mandato per conto di tale FONDO sia operazione ermeneutica consentita e doverosa per il Tribunale, attinendo solo alla soluzione della questione di diritto riguardante il rapporto FONDO/SGR;

considerato che tale qualificazione appare conforme alle conclusioni di cui a Cass. n. 16605/2010, conclusioni che il Tribunale non reputa, per quanto qui rileva, smentite dalle disposizioni normative citate dalla parte attrice, che non appaiono di per sè determinanti al riguardo;

ritenuto quindi necessario, alla luce della disciplina di cui all'art. 182 cpc secondo comma, dare termine perentorio a parte attrice per la regolarizzazione della procura;

P.Q.M.

visto l'art.182 cpc,

assegna termine perentorio fino al 20 luglio 2012 a parte attrice per la regolarizzazione della procura a mezzo del deposito della stessa in Cancelleria;"

Depositata quindi il 12.7.2012 dalla parte attrice **procura rilasciata da I G I SGR SPA, in proprio, per la sua difesa nel presente procedimento**, alla udienza avanti il collegio del 25.10.2012, dopo la formulazione di riserve di appello avverso il provvedimento del 21.6.2012 sopra riportato, le difese hanno discusso la causa.

All'esito di tale contraddittorio, reputa il Tribunale che le **eccezioni preliminari** delle parti debbano tutte essere **superate** e che, nel merito, **la domanda risarcitoria** della parte attrice e delle intervenute **non** possa essere **accolta**, per l'assorbente rilievo della non configurabilità del c.d. danno da investimento disinformato in capo alla parte attrice ed alle intervenute, tale danno essendo -in astratto-configurabile in capo a MBFH e non ai soci di tale ente.

Al riguardo va infatti considerato, quanto alle questioni preliminari:

- che va ritenuto sussistente lo ius postulandi in capo ai difensori delle intervenute, tenuto conto della documentazione prodotta con la memoria depositata l'11.2.2011, rispetto alla cui rilevanza, del resto, nessuno dei convenuti ha svolto considerazioni dirimenti;
- che va ritenuta sussistente la competenza del Tribunale anche quanto alle domande di garanzia rivolte da taluni dei convenuti nei confronti della terza chiamata, la cui eccezione di compromesso:
 - come eccepito dai convenuti, risulta tardivamente proposta con la comparsa di costituzione depositata oltre il termine decadenziale del ventesimo giorno antecedente la prima udienza,
 - e non è stata, del resto, nemmeno coltivata nelle difese conclusionali della terza chiamata;
- che, a seguito della regolarizzazione della procura alle liti documentata da parte attrice con il deposito del 12.7.2012, va ritenuta risolta ogni questione attinente al soggetto attore, dovendosi qui confermare la interpretazione di cui all'ordinanza collegiale del 21.6.2012 per la quale in sostanza la domanda di parte attrice deve essere qualificata -alla luce del condivisibile e già sopra citato orientamento di cui a Cass. n.16605/2010- come azione direttamente pertinente alla SGR oggi correttamente rappresentata in giudizio, ogni diversa lettura dell'atto di citazione risolvendosi in un formalismo che non tiene conto del complessivo tenore di tale atto, volto comunque a reintegrare il patrimonio separato riferibile al FONDO tramite una iniziativa della SGR.

Quanto al merito della domanda risarcitoria, va poi considerato che nel presente giudizio, in sostanza, la parte attrice e le intervenute affermano di essere state danneggiate dalla condotta decettiva dei convenuti -ricoprenti incarichi gestori, di controllo, di revisione e contabili relativi a MBFG - consistita nella redazione di documenti contabili e di informazioni al pubblico non corrispondenti alla reale situazione della società, condotta che ha quindi indotto le parti attrici a dotare MBFH di provvista per partecipare all'OPA su azioni di MBFG ad un prezzo "gonfiato", con successiva perdita dell'investimento, nel patrimonio di MBFH, poi fallita, rinvenendosi solo rilevanti debiti verso la finanziatrice C BANCA e, quale unico attivo, titoli azionari di MBFG conferiti in pegno a C BANCA e di valore senz'altro inferiore ai crediti di C BANCA.

La parte attrice e le intervenute hanno quindi illustrato, in particolare nelle difese conclusionali, che la fattispecie coincide con quelle già oggetto di precedenti giurisprudenziali, i quali hanno riconosciuto la risarcibilità del c.d. danno da investimento disinformato⁶ che venga fatto valere dall'acquirente di partecipazioni sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società le cui partecipazioni sono state oggetto dell'acquisto, quali responsabili della redazione di documenti contabili inattendibili e come tali influenzanti in senso decettivo (quanto al valore delle partecipazioni) la decisione appunto di acquistare la partecipazione, poi risultata di entità non corrispondente alle risultanze contabili con conseguente danno pari al prezzo sborsato per una partecipazione di minore (o di nessun) valore.

A tale illustrazione è stato peraltro contrapposto dalla difesa di vari convenuti che nel caso di specie il c.d. danno da investimento disinformato si sarebbe prodotto (non direttamente in capo alla parte attrice e alle intervenute ma) in capo a MBFH, società la quale sola ha partecipato all'OPA su MBFG utilizzando (tra l'altro) la provvista fornita dai propri soci, il danno subito dai quali, dunque, sarebbe di per sé un danno "riflesso" di quello subito dal patrimonio di MBFH e come tale non risarcibile secondo la disciplina di cui all'art.2395 cc, legittimante i soci e i terzi (quali nel caso di specie la parte attrice e le intervenute rispetto agli amministratori ed ai sindaci di MBFG) ad azioni risarcitorie individuali nei

⁶ Cfr. in particolare: la sentenza di questo Tribunale 21.10.1999, in *Giur. It.* 2000, I, 554 nonché la sentenza della Corte di appello di Roma 20.1.2011 prodotta dalla convenuta M

confronti degli amministratori solo in riferimento a pregiudizi subiti "direttamente" in dipendenza degli "atti colposi o dolosi degli amministratori".

Tale prospettazione dei convenuti risulta condivisibile, ad avviso del Tribunale, apparendo corrispondente alla concatenazione societaria configurabile nelle vicende in discussione, nelle quali, in sostanza, l'investimento -a dire della parte attrice e delle intervenute deciso sulla scorta di dati contabili del tutto inattendibili confezionati con il contributo causale dei convenuti quali amministratori, sindaci e revisore della società oggetto dell'OPA- è stato realizzato non direttamente dalla parte attrice e dalle intervenute ma da MB F H SPA, società in favore della quale la parte attrice e le intervenute, come socie, hanno eseguito i versamenti necessari.

Nè, ad avviso del Tribunale, tale dato di fatto può essere superato, come pretendono la parte attrice e le intervenute, dalla natura di "mero veicolo" di MBFH, natura che, se pur può corrispondere alle linee dell'Accordo Quadro sotteso all'intera operazione, non vale di per sé ad escludere la soggettività giuridica di MBFH quale soggettività distinta da quella dei propri soci.

Soggettività giuridica la quale comporta appunto:

- che il preteso danno,
 - in sostanza consistente in un acquisto di partecipazioni in MBFG ad un prezzo inadeguato nella errata convinzione di un loro valore corrispondente alla decettiva rappresentazione contabile della situazione patrimoniale di MBFG, si è verificato in capo alla diretta acquirente (MBFH) in termini di utilizzo del proprio patrimonio per un acquisto privo del valore (in tesi falsamente) rappresentato dalla documentazione ufficiale,
- e che solo tale diretta acquirente sia dunque legittimata a chiederne il risarcimento,
- mentre i soci della diretta acquirente (la parte attrice e le intervenute) vengono in definitiva a subire un danno per sua natura "indiretto" o "riflesso", consistente nella diminuzione del patrimonio della società cui partecipano,
- danno questo in realtà ristorabile in via indiretta, una volta che la società direttamente danneggiata abbia a sua volta ottenuto il risarcimento, così riequilibrando il proprio patrimonio e quindi anche i suoi soci vedendo riequilibrare il valore delle loro partecipazioni,
- e ciò secondo una condivisibile lettura della disciplina ex art.2395 cc, rappresentante una specificazione e non una eccezione della disciplina generale ex art.2043 cc in quanto volta ad evitare duplicazioni risarcitorie relative al medesimo illecito,
- come ben precisato da ultimo dalle sezioni unite della Cassazione nella pronuncia n.27346 del 2009 citata dai convenuti, secondo la cui motivazione: *"Infine, se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti derivantigli dalla partecipazione sociale, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno"*⁷.

⁷ Questo il principio di diritto enunciato nella sentenza: "Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio,

La duplicazione risarcitoria che discenderebbe dalla legittimazione (anche) dei soci di MBFH ad azione di responsabilità nei confronti degli attuali convenuti non è dunque (come invece sostenuto dalla difesa della parte attrice e delle intervenute) un "dato di mero fatto" ovvero un inconveniente irrilevante, ma una riconferma delle linee generali del sistema, nel quale la distinzione tra patrimonio della società e patrimonio dei soci comporta, "sul versante della titolarità dei diritti, che la società è l'unica titolare dei diritti, reali come di credito, ad essa spettanti, nascono questi ultimi da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173 cod. civ., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere e comportanti qualsiasi tipo di danno, compiuti nei suoi confronti. Con la conseguente esclusiva legittimazione della società all'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia prodotto effetti negativi sullo svolgimento dell'attività dell'ente e sul suo patrimonio. Una siffatta lesione tenderà a ripercuotersi, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche come possibile diminuzione del valore della sua quota e compromissione della redditività. Ma tale effetto costituisce un mero riflesso del danno subito dalla società, non configurandosi come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, bensì come conseguenza di fatto, non rilevante sul piano giuridico. Il risarcimento ottenuto dalla società, infatti, elimina automaticamente ogni danno per il socio. Il che pone in evidenza che questo non è direttamente danneggiato dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi di questa, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto" (così, ancora, la motivazione della citata Cass. n. 27346/2009).

Nè ad inficiare tale conclusione possono poi valere le considerazioni della parte attrice relative alla peculiare difficoltà che nel caso di specie il curatore del FALLIMENTO di MBFH presumibilmente incontrerebbe nello svolgimento di azioni risarcitorie nei confronti degli amministratori di MBFG e in particolare nel prospettare una valenza decettiva della condotta degli amministratori di MBFG rispetto all'organo gestorio di MBFH, date le commistioni di ruoli proprie del gruppo societario coinvolto, trattandosi di considerazioni -questa volta sì- di mero fatto e in ogni caso superabili in termini di ipotizzabile responsabilità sociale di taluni degli amministratori di MBFH.

I rilievi fin qui svolti in tema di non configurabilità di danno risarcibile in capo alla parte attrice e alle intervenute risultano quindi assorbenti rispetto ad ogni altra questione discussa (anche in via istruttoria) tra le parti e impongono il **rigetto di tutte le domande risarcitorie svolte dalla parte attrice e dalle intervenute nei confronti di tutti i convenuti**, in particolare tali rilievi, come si è detto, essendo fondati sulla distinzione tra patrimonio sociale e patrimonio dei soci e prescindendo quindi dal titolo della pretesa risarcitoria, permanendo validi, come specificato dalla citata sentenza delle sezioni unite, sia in quanto la pretesa risarcitoria sia ricondotta alla disciplina generale ex art.2043 cc sia in quanto tale pretesa sia inquadrata nell'ambito delle discipline specifiche ex artt. 2395 cc, 2407 cc, 164 TUF, 154bis TUF.

In conseguenza della pronuncia che precede restano poi **assorbite anche le conclusioni subordinate svolte da vari convenuti** nei confronti della terza chiamata nonchè nei confronti degli altri convenuti.

Quanto alle conclusioni dei convenuti M SPA e G nonchè della terza chiamata relative ai rapporti processuali scaturenti e dipendenti dall'intervento di A A FUND LTD AP SP, tali conclusioni risultano superate in quanto tali rapporti sono già stati interamente

nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito." La massima ufficiale precisa poi che *"Nella specie, le S.U., nell'enunciare l'anzidetto principio, hanno confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda con cui una società per azioni, socia di una compagnia di assicurazioni s.p.a., aveva dedotto la responsabilità della società di revisione, incaricata della certificazione del bilancio della società partecipata, per il danno patito dalla quota di partecipazione, a seguito delle condotte illecite ascritte alla società di revisione."*

regolati (nel senso di cui alle predette conclusioni) con il provvedimento adottato all'udienza del 16.1.2012.

Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza, con condanna della parte attrice e delle parti intervenute -in solido tra di loro in considerazione del carattere comune del rilievo dirimente ai fini del rigetto di tutte le domande- alla rifusione in favore dei convenuti e della terza chiamata, quanto a quest'ultima dovendosi osservare che la sua citazione in giudizio da parte dei convenuti è da porre in connessione causale rispetto alla formulazione da parte dell'attrice e delle intervenute di domande risultate infondate.

La liquidazione di tali spese va poi disposta, tenuto conto della natura della lite, del pregio dell'attività difensiva svolta e di ogni altro elemento rilevante, in euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, in favore di ciascun convenuto ad eccezione di P L e D M , a favore dei quali tale importo va attribuito congiuntamente, data l'unicità della loro difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. qualifica la domanda svolta in citazione quale domanda direttamente pertinente alla I G I SGR SPA rappresentata in giudizio come da procura speciale alle liti rilasciata l'11.7.2012;
2. rigetta le domande della parte attrice e delle parti intervenute;
3. dichiara assorbite dalla pronuncia che precede le conclusioni subordinate svolte dai convenuti W B , G V. B , A B , R G Z , D. F M , P L , G G , D. M e GI GU nei confronti della terza chiamata così come le conclusioni subordinate svolte dai convenuti M SPA, A B , D F M , GI GU e F F nei confronti degli altri convenuti;
4. condanna la parte attrice e le parti intervenute, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese in favore dei convenuti e della terza chiamata, spese che liquida in euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, per ciascuno dei convenuti, ad eccezione di P L e D M in favore dei quali tale importo e tali accessori vanno liquidati congiuntamente.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 25 ottobre 2012.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola